

**CONTRATTO INTEGRATIVO STRALCIO CONCERNENTE L'APPLICAZIONE
DEGLI ISTITUTI DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO E DEL LAVORO
STRAORDINARIO- PREVISTI DAI VIGENTI CC.CC.NN.L. DEL COMPARTO
UNIVERSITA' -**

Sottoscritto in data 19.10.2006

Il giorno 19 del mese di Ottobre dell'anno 2006, presso una sala del Rettorato dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, le parti negoziali composte da:

Delegazione di parte pubblica:

Prof. Roberto ANDREOLI (*Presidente*)

Dott. Stefano RONCHETTI (*Direttore Amministrativo*)

R.S.U., nelle persone di:

Botti Claudio.....

Buonanno Fulvio....

Cafarelli Luigi.....

Rebecchi Barbara...

Palumbo Luigia S....

Troiano Leonarda....

.....

.....

.....

Organizzazioni sindacali territoriali, nelle persone di:

Dott. Gianluca Tosetto FLC-CGIL

Sig. Santo Sergi UIL-P.A.

Sig. Martino Antonio S.N.A.L.S.-Conf.S.A.L.

sottoscrivono l'allegato contratto integrativo stralcio concernente l'applicazione degli istituti del trattamento accessorio e dello straordinario previsti dai vigenti CC.CC.NN.L. - comparto Università - relativo all'anno 2006

CAPO 1

Determinazione della ripartizione delle risorse da destinare agli istituti del salario accessorio ed al lavoro straordinario, di cui agli art.66, 67, 68 e 70 del CCNL 1998/2001 e successive modificazioni ed integrazioni per l'anno 2006.

PREMESSA

- VISTO che l'art.4 – comma 2 – del CCNL stipulato il 9.8.2000 stabilisce: “*La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle seguenti materie: a) i criteri per la ripartizione delle risorse indicate nell’art.67 tra le finalità e secondo la disciplina di cui all’articolo 68 (...)*”;
- VISTO l’art.66 “*Lavoro straordinario*” del CCNL 9.8.2000;
- VISTO l’art.67 “*Fondo per le progressioni economiche e per la produttività collettiva ed individuale*” del CCNL 1998/2001;
- VISTO l’art.68 “*Utilizzo del fondo per le progressioni economiche e per la produttività collettiva ed individuale*” del CCNL 1998/2001;
- VISTO l’art.70 – comma 2 - del CCNL 1998/2001, l’art.4 del CCNL 2000/01 e l’art.38 del CCNL 27.1.2005, disciplinanti i criteri di determinazione delle risorse da destinare all’istituto dell’indennità di posizione e di risultato del personale di categoria EP;
- VISTO l’art.72 “*Finanziamento della progressione economica all’interno della categoria*” del CCNL 1998/2001;
- VISTO l’art.4 del CCNL 2000/01;
- VISTO che in applicazione dell’art.41 del CCNL 27.1.2005, 1° comma, a decorrere dall’1/1/2003, le risorse di cui all’art.67 CCNL 9.8.2000 debbono essere incrementate di un importo annuo pari ad euro 22.795,82, e quelle di cui all’art.70 CCNL 9.8.2000 di un importo pari ad euro 5.091; nonché, ai sensi del 2° comma, il fondo di cui all’art.67 CCNL 9.8.2000 deve essere incrementato di un importo pari ad euro 10.620;
- VISTO che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 18.10.2000, in seguito a richiesta avanzata dalle rappresentanze sindacali, ha deliberato di destinare al fondo per le progressioni economiche e per la produttività collettiva ed individuale di cui all’art.67 del CCNL 1998/2001 risorse proprie pari al 2% del monte salari 1997, per le finalità di cui all’art.68 e all’art.70 – comma 2 – lett. c), nonché risorse aggiuntive finalizzate all’incremento del fondo stesso, in conformità a quanto previsto dall’art.67 – comma 4 – tenuto conto sia di quanto disposto dall’art.72, sia del processo di riorganizzazione, dell’attivazione dell’Ateneo a rete di sedi e di nuovi servizi.
- VISTO che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 29.3.2001, in seguito ad istanza avanzata dalle rappresentanze sindacali, ha deliberato di destinare all’istituto dei progetti finalizzati, previsti dall’art.68, comma 2, lett.d) del CCNL 1998/2001, uno stanziamento aggiuntivo, ai sensi dell’art.67 – comma 4 -, pari a Lit.150.000.000 (euro 77.468,53), (di cui Lit.50.000.000 erano stati destinati alla realizzazione del progetto finalizzato alla progressiva riduzione dell’arretrato a carico dell’ufficio pensioni ed indennità);
- VISTO che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25.7.2001, in seguito ad istanza sindacale, ha deliberato di destinare all’istituto della responsabilità di cui all’art.63 del CCNL 1998/2001, uno stanziamento aggiuntivo, ai sensi dell’art.67 – comma 4 -, pari a Lit.150.000.000 (euro 77.468,53);

VISTO che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 24.4.2002, su richiesta delle parti negoziali, ha deliberato di incrementare il fondo di cui all'art. 63 "Indennità di responsabilità" del CCNL 1998/2001 di un importo pari ad euro 31.000, nonché quello di cui all'art.68 – comma 2 – lett.d) (istituto della produttività collettiva e miglioramento dei servizi) di un importo pari ad euro 46.500, alla luce di quanto previsto all'art.67 – comma 4 – ed in conseguenza dell'istituzione, nell'anno 2002, di nuove Facoltà e Dipartimenti;

VISTO che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 16.7.2003, su richiesta delle parti negoziali, ha deliberato di incrementare le risorse relative al trattamento accessorio, ai sensi dell'art.67 – comma 4 – del CCNL, per un importo complessivo pari ad euro 154.937, di cui euro 77.468, a decorrere dall'anno 2003, per far fronte all'incremento dei compensi accessori dei collaboratori ed esperti linguistici nonché per incrementare le risorse complessive del trattamento accessorio del personale tecnico-amministrativo ed euro 77.468, a decorrere dall'anno 2004, che le parti negoziali (nell'incontro dell'11.7.2003) si sono impegnate ad utilizzare per la definizione delle posizioni di responsabilità conseguenti al nuovo assetto riorganizzativo di Ateneo;

VISTO il contratto integrativo del 31.10.2003 con il quale le parti negoziali hanno concordato di destinare, a decorrere dall'anno 2003, euro 14.719 (a valere sulle risorse relative al suddetto stanziamento aggiuntivo di euro 77.468) per incrementare i compensi accessori degli esperti e collaboratori linguistici (vedi contratto integrativo del 21.4.2005);

VISTE le delibere del Consiglio di Amministrazione del 21.4.2004 e del 4.6.2004, con le quali, nell'anno 2004, il trattamento accessorio è stato incrementato di euro 120.976;

VISTE le delibere del Consiglio di Amministrazione del 29/10/2004 e del 22/12/2004 con le quali è stato incrementato lo stanziamento di risorse destinate all'istituto della progressione economica orizzontale, di un importo pari ad euro 816,24;

VISTO il contratto integrativo del 22.7.2005 riguardante la proroga del progetto finalizzato alla progressiva riduzione dell'arretrato a carico dell'ufficio pensioni ed indennità;

VISTO l'art.1 – commi 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196 – della Legge 23.12.2005, n.266, (Legge finanziaria 2006) che prevede nuovi criteri per la determinazione dell'ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa, a decorrere dall'anno 2006;

VISTO il CCNL del comparto Università del 28.3.2006, che, all'art.5, prevede, a decorrere dal 31.12.2005, ulteriori incrementi dei fondi del trattamento accessorio di cui agli artt.67 e 70 del CCNL 9.8.2000, rideterminati ai sensi dell'art.41 del CCNL del 27.1.2005, per un importo complessivo (al netto degli oneri a carico dell'amministrazione, ai sensi del comma 192 della Legge finanziaria 2006) pari ad euro 70.305,84;

CONSIDERATO che le risorse complessive disponibili per il trattamento accessorio dell'anno 2006, comprensive degli importi predetti, e dei limiti posti dalla Legge Finanziaria 2006 (ai sensi dell'art.67 del CCNL 1998/2001, dell'art.66 CCNL 1998/2001, dell'art.70 comma 2 CCNL1998/2001, dell'art.4 del CCNL 2000/01,

dell'art.41 del CCNL 27.1.2005, e dell'art.5 del CCNL 28.3.2006 (come sopra indicato), **al netto** delle risorse da erogare per le progressioni economiche all'interno della categoria già attivate alle date del 9.8.2000, 9.8.2002 e del 9.8.2004) ammontano ad euro 1.757.617,15;

RITENUTO OPPORTUNO, visti i limiti predetti contenuti nella Legge finanziaria 2006, e coerentemente alle finalità di contenimento della spesa per il lavoro straordinario previste dal comma 197 – art.1 – della predetta Legge, ridurre di circa il 20% lo stanziamento per l'istituto del lavoro straordinario dell'anno 2006, al fine di destinare le risorse non utilizzate, ai sensi dell'art.66 – comma 3 – del CCNL 9.8.2000, all'incremento del fondo di cui all'art.67 del CCNL 9.8.2000;

VISTA l'ipotesi di contratto collettivo integrativo stralcio concernente l'applicazione degli istituti del trattamento accessorio e dello straordinario previsti dai vigenti CC.CC.NN.L. – comparto Università – relativo all'anno 2006, sottoscritto in data 5.7.2006;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 27.7.2006, con la quale detto Organo ha approvato la citata ipotesi di accordo ed ha autorizzato la parte pubblica a sottoscrivere il relativo contratto integrativo, fatti salvi gli adempimenti previsti dall'art.3 - comma 3 - del CCNL 27.1.2005, nonché dal comma 196 dell'art.1 della Legge 23 dicembre 2005, n.266;

Art.1

1. Nell'anno 2006 le risorse da destinare al finanziamento degli istituti del salario accessorio e del lavoro straordinario, di cui agli artt. 66, 67, 68 e 70 del CCNL 1998/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, (pari a complessive euro 1.757.617,15, al netto delle risorse da erogare per le progressioni economiche all'interno della categoria già attivate alle date del 9.8.2000, 9.8.2002 e del 9.8.2004) così come previsto dalla normativa citata in premessa, vengono utilizzate nel modo seguente:

(importi al netto degli oneri a carico del datore di lavoro)

- **Lavoro Straordinario**
(art.66 CCNL 9.8.2000)

Per remunerare i compensi per il lavoro straordinario, nel rispetto di quanto disposto all'art.66 CCNL 9.8.2000 e di quanto previsto al Capo 2 del presente contratto integrativo, vengono utilizzate risorse fino alla percentuale massima del **9,77%** di detto importo complessivo disponibile per il salario accessorio dell'anno 2006 (corrispondente ad un importo massimo di euro 171.867,20).

Le parti negoziali si riservano di incrementare detta percentuale, nei successivi incontri, di un importo massimo dell'**2,453%** (con la possibilità, quindi, di rinegoziare un importo massimo di euro 42.966,8 da attribuire eventualmente al lavoro straordinario) .

Qualora, al termine dell'anno 2006, dovessero residuare risorse da detto fondo, una percentuale non superiore al 20% delle stesse potrà essere utilizzata, ai sensi dell'art.27 CCNL 9.8.2000, per remunerare eventuali ore residue che per motivi organizzativi non è stato possibile recuperare con riposi compensativi entro il mese di marzo 2007.

La restante parte andrà a confluire nel fondo della produttività collettiva e miglioramento dei servizi.

- **Disagio e rischio**
(art.68 - comma 2 - lett. c) del CCNL 1998/2001)

Per corrispondere i compensi del disagio e rischio previsti al Capo 3 del presente contratto integrativo vengono utilizzate risorse fino alla percentuale massima del **4,50%** di detto importo complessivo disponibile per il salario accessorio dell'anno 2006 (corrispondente ad un importo massimo di euro 80.000);

- **Progetti finalizzati**
(contratto integrativo del 22.7.2005)

Per corrispondere i compensi riguardanti il progetto finalizzato alla progressiva riduzione dell'arretrato a carico dell'ufficio pensioni ed indennità, prorogato ai sensi del contratto integrativo del 22.7.2005, vengono utilizzate risorse fino alla percentuale massima del **0,56%** di detto importo complessivo disponibile per il salario accessorio dell'anno 2006 (corrispondente ad un importo massimo di euro 10.000) ;

- **Trattamento integrativo di Ateneo per gli Esperti e Collaboratori Linguistici**

Per corrispondere, ai sensi dei contratti integrativi del 1.4.2005, i compensi riguardanti il trattamento accessorio degli esperti e collaboratori linguistici di Ateneo, vengono utilizzate risorse fino alla percentuale massima del **0,83%** di detto importo complessivo disponibile per il salario accessorio dell'anno 2006 (corrispondente ad un importo massimo di euro 14.719);

- Le parti si riservano di decidere in successivi incontri quali percentuali massime di risorse assegnare per l'anno 2006 ai rimanenti istituti del trattamento accessorio.
- 2.** Le eventuali risorse non utilizzate degli istituti, del disagio e rischio, dei progetti finalizzati, della responsabilità, del trattamento accessorio mensile ex art.41 – comma 4 – del CCNL 27.1.2005, della produttività collettiva e progressioni economiche orizzontali, confluiscono in un unico **fondo di riserva del salario accessorio**, salvo ove sia diversamente previsto.
- 3.** Detto fondo di riserva potrà essere utilizzato dalle parti negoziali per far fronte ad eventuali sforamenti delle quote previste per i singoli istituti del presente contratto integrativo.
- 4.** Ai sensi del comma 195 – art.1 – della Legge finanziaria 2006, i risparmi derivanti dall'applicazione dei commi da 189 a 197 della medesima Legge costituiscono economie di bilancio e concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi negli anni successivi.

CAPO 2

Lavoro straordinario

PREMESSA

a. Le norme che disciplinano l'istituto del lavoro straordinario sono le seguenti:

- D.P.R. 14.9.1978, n. 567 "*Nuova disciplina dei compensi per lavoro straordinario al personale ispettivi, direttivo, docente e non docente della scuola*";

- D.P.R. 28.9.1987, n. 567 - art.22 - "*Lavoro straordinario*";

- CCNL del comparto Università stipulato il 9.8.2000 - art. 4, comma 2, lett.K), art.27 "*Conto ore individuale*" ed art. 66 "*Lavoro straordinario*";

- Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n.66; art.5;

b. I principi fondamentali che presiedono l'istituto del lavoro straordinario sulla base della vigente normativa, principi, peraltro, fatti propri dal Consiglio di Amministrazione, nelle sedute del 18.1.1995 e del 17.1.1996, sono i seguenti:

- il lavoro straordinario non può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro ed è consentito solo per esigenze eccezionali, imprevedibili e non programmabili;

- le ore di lavoro straordinario possono essere retribuite soltanto per prestazioni effettivamente rese e **preventivamente autorizzate**;

VISTO il CCNL del 27.1.2005;

Art.1
Criteri generali di ripartizione annuale delle ore di lavoro straordinario:

1.1 A far tempo dalla data dell'1.1.2006, annualmente, le parti negoziali dovranno concordare l'ammontare di risorse da stanziare per l'istituto del lavoro straordinario, nel rispetto dei limiti indicati dall'art.66 CCNL 1998/2001, così come previsto dall'art.4 - comma 2 - lett. K) del medesimo CCNL e dalla normativa vigente.

Sulla base di dette risorse verrà determinato il budget complessivo delle ore di lavoro straordinario utilizzabili nell'Ateneo da ripartire sia per le esigenze di tutte le Strutture sia per la costituzione di appositi fondi per esigenze particolari (vedi punto sub.1.2).

Detto budget verrà calcolato rapportando l'importo del costo medio ponderato per categoria relativo all'anno di riferimento, alle predette risorse stanziare per l'istituto in argomento.

Sulla base del budget complessivo disponibile le parti provvederanno a determinare l'importo delle ore di lavoro straordinario da assegnare ai fondi per esigenze particolari (di cui al punto sub 1.2). Le ore restanti verranno ripartite tra le singole Strutture dell'Amministrazione Centrale (riconoscendo la facoltà al Direttore Amministrativo di ridistribuire le singole assegnazioni tra tali Strutture, qualora lo richiedano particolari circostanze) e le Strutture Decentrate, per le esigenze indicate ai punti 1 e 2 del contratto integrativo del 31.5.2001, **proporzionalmente al numero dei posti assegnati alle stesse nell'ambito della dotazione organica di Ateneo, decurtato del numero delle unità di personale convenzionate con l'Azienda Ospedaliera Integrata con l'Ateneo. Detto numero, nelle more dell'applicazione degli artt. 28, 29, 30 CCNL 27.1.2005, sarà comprensivo delle unità di personale convenzionate con l'Azienda Ospedaliera integrata con l'Ateneo.**

1.2 Fondi per esigenze particolari.

Annualmente verranno costituiti ed utilizzati i seguenti fondi di ore di lavoro straordinario per le esigenze particolari di seguito specificate:

- a) **Fondi i cui budget, trasferibili da un fondo all'altro, verranno gestiti e ripartiti con cadenza semestrale, in base ad un esame delle richieste pervenute, dalla Commissione Consiliare del Personale e dal Dirigente della Direzione Risorse Umane:**

1a Attivazione Nuove Strutture;

2a Esigenze connesse con la formazione obbligatoria oggetto di programmazione da parte dell'Ateneo;

- b) **Fondo per le esigenze connesse allo Staff di Direzione ed attività degli autisti**, il cui budget verrà gestito dal Responsabile dello Staff di Direzione;
- c) **Fondo per le esigenze connesse alle elezioni degli Organi di Ateneo di cui all'art. 5 dello Statuto, del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari, per il reclutamento dei professori e ricercatori universitari, il cui budget verrà gestito dal Dirigente della Direzione Affari Generali e Legali e dal Dirigente della Direzione Risorse Umane:**
detto fondo verrà utilizzato per le attività svolte, in occasione delle elezioni degli Organi di Ateneo di cui all'art.5 dello Statuto, del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari e per il reclutamento dei professori e ricercatori universitari, dal personale tecnico-amministrativo componente i seggi elettorali, dalla Commissione Elettorale Centrale e dalle unità di personale impiegate per le attività di supporto alle procedure elettorali predette;
- d) **Fondo per le esigenze connesse alle attività dei portieri, il cui budget verrà gestito dal Dirigente della Direzione Risorse Umane.**

1.3 Con cadenza semestrale verrà sottoposto all'attenzione delle parti negoziali il rendiconto delle ore assegnate ed utilizzate per le esigenze sopraindicate, da presentare, per i primi sei mesi, entro la data del 30.9 e per i restanti entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

1.4 E' fissata la data del **15.1** come ultimo giorno utile per comunicare ore di lavoro straordinario utilizzate nel 4° trimestre dell'anno precedente a quello di riferimento e residui dei mesi precedenti, entro i limiti del budget annuale assegnato.

Dopo tale ultima data le eventuali ore di lavoro straordinario a qualunque titolo maturate, nell'anno precedente, saranno soggette alla disciplina di cui all'art.27 "*Conto ore individuale*" del CCNL 1998/2001, pertanto, considerato che vi è un limite insuperabile di risorse per detta finalità (ai sensi dell'art.66 del CCNL), le stesse dovranno essere recuperate tramite riposi compensativi, entro la fine del mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.

1.5 La presente disciplina non tiene conto delle ore necessarie al personale per esplicitare le attività connesse alla nomina di componente di commissioni di concorso, in quanto trattasi di prestazioni escluse dagli adempimenti istituzionali e, pertanto, verranno retribuite esclusivamente con i compensi previsti dal DPR 23 marzo 1995.

1.6 E' fatto obbligo ai Responsabili di Struttura (Ai Direttori dei Dipartimenti integrati con l'Azienda Ospedaliera e, qualora il Dipartimento sia a direzione ospedaliera anche dal Vice-Direttore Universitario, per quanto riguarda il

personale convenzionato con essa) autorizzare preventivamente lo svolgimento di ore di lavoro straordinario nei limiti di quanto disposto all'art.5 del Dec Lgs.66/2003 (previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le 250 ore annuali per dipendente), e del relativo budget assegnato, nonché di provvedere alla completa estinzione del conto-ore individuale di cui all'art.27 del CCNL 1998/2001 entro la fine di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.

Art.2

Ripartizione delle ore di lavoro straordinario dell'anno 2006 tra le Strutture di Ateneo

Nell'anno 2006 la ripartizione delle ore di lavoro straordinario tra le Strutture Decentrate e l'Amministrazione centrale verrà effettuata **proporzionalmente al numero dei posti assegnati alle stesse nell'ambito della dotazione organica di Ateneo** (applicando quindi i criteri previsti dal contratto integrativo del 15.3.2004).

Il personale convenzionato è tenuto ad acquisire autorizzazione preventiva, da parte dei Direttori dei Dipartimenti integrati, e, qualora il Dipartimento sia a direzione ospedaliera anche dal Vice-Direttore Universitario (previo accordo con il segretario amministrativo di dipartimento), per svolgere attività o prestazioni richiedenti ore di lavoro straordinario; la relativa liquidazione, in detto periodo transitorio, verrà anticipata da parte di questo Ateneo, con risorse a carico del bilancio Universitario, in attesa del rimborso dell'Azienda.

Le risorse che verranno rimborsate all'Ateneo saranno riutilizzate al fine di assegnare alle Strutture ulteriori ore di lavoro straordinario da liquidare al restante personale.

Nell'anno 2006 al compenso per il lavoro straordinario, nel rispetto di quanto disposto all'art.66 CCNL 9.8.2000 e coerentemente alle finalità di contenimento della spesa per il lavoro straordinario previste dal comma 197 - art.1 - della Legge finanziaria 2006, vengono utilizzate le risorse indicate al Capo 1 del presente contratto integrativo, al fine di liquidare un numero massimo di ore di lavoro straordinario pari a **13.320** (corrispondente al numero complessivo di ore di lavoro straordinario utilizzabili nell'anno 2006 applicando i criteri sopraccitati, per una tariffa media oraria di **€12,90**, tariffa pari al costo medio ponderato per categoria).

Dette complessive **13.320** ore vengono ripartite, nel rispetto dei criteri sopraindicati, tra i fondi per esigenze particolari e tra le Strutture dell'Ateneo così come indicato nell'allegata tabella (allegato n.1 composto da n.5 pagine).

Detta assegnazione si intende comprensiva delle ore di lavoro straordinario assegnate provvisoriamente alle Strutture, con nota direttoriale del 9.3.2006 prot.n. 6396, in applicazione della dichiarazione di intenti delle parti negoziali sottoscritta in data 2.3.2006.

CAPO 3

Parte normativa riguardante la determinazione dei criteri generali relativi al sistema di incentivazione del personale tecnico-amministrativo

CONSIDERATO CHE l'art.4 – comma 2 – lett. b) del CCNL, stipulato il 9.8.2000, include tra le materie oggetto di negoziazione collettiva integrativa: *"i criteri generali relativi ai sistemi di incentivazione del personale, in relazione ad obiettivi e programmi di innovazione organizzativa, incremento della produttività e il miglioramento della qualità del servizio, con riferimento alla ripartizione delle risorse destinate ad incentivazione tra i diversi obiettivi e programmi, nonché alla scelta dei dipendenti da adibire ad eventuali programmi specifici"*.

CONSIDERATO CHE l'art.4 – comma 2 – lett. c) del CCNL 1998/2001 include tra le materie oggetto di negoziazione collettiva integrativa: *"i criteri generali per la selezione ai fini delle progressioni economiche all'interno di ciascuna categoria, secondo quanto previsto dall'art.59 – comma1(...)"*;

CONSIDERATO CHE l'art.4 – comma 2 – lett. d) del CCNL, stipulato il 9.8.2000, include tra le materie oggetto di negoziazione collettiva integrativa: *"i criteri generali per la corresponsione dei compensi, con riguardo alle condizioni di lavoro disagiate ovvero comportanti esposizione a rischio (...)"*.

CONSIDERATO CHE l'art.4 – comma 2 – lett.p) del CCNL, stipulato il 9.8.2000, include tra le materie oggetto di negoziazione collettiva integrativa: *"i criteri generali in materia di indennità di responsabilità, secondo quanto previsto dall'art.63, comma 2"*;

VISTO l'art.56 *"Progressione economica all'interno della categoria"* del CCNL stipulato il 9.8.2000;

VISTO l'art.59 *"Criteri di selezione ai fini della progressione economica all'interno della categoria"* del CCNL 1998/2001;

VISTO l'art.63 *"Indennità di Responsabilità"* del CCNL 9.8.2000;

VISTO l'art.68 *"Utilizzo del fondo per le progressioni economiche e per la produttività collettiva ed individuale"* del CCNL 1998/2001;

VISTO l'art.69 *"Collegamento tra produttività ed incentivi"* del CCNL 9.8.2000;

VISTO il CCNL del 27.1.2005 ed, in particolare, gli artt.28, 29 e 30;

VISTO il Contratto integrativo del 17.5.2004, concernente l'applicazione degli istituti del trattamento accessorio, a decorrere dall'anno 2004;

VISTO il Contratto integrativo del 17.6.2005 concernente l'applicazione dell'art.41 – comma 4 - del CCNL 27.1.2005;

VISTO il CCNL 28.3.2006;

ART.1

- **Trattamento integrativo di Ateneo per gli Esperti e Collaboratori Linguistici**

L'istituto in argomento è disciplinato dai contratti integrativi sottoscritti in data 1/4/2005.

- **Disagio e rischio**

(art.68 - comma 2 - lett. c) del CCNL 1998/2001)

L'istituto in argomento è disciplinato dal Capo 2 del Contratto integrativo del 3.10.2005, come di seguito riportato:

a decorrere dall'anno 2004 vengono remunerate le seguenti indennità di disagio e rischio negli importi e con le modalità sottoindicate:

1) per il personale tecnico-amministrativo componente dei seggi elettorali e della Commissione Elettorale Centrale, in occasione delle elezioni degli Organi di Ateneo di cui all'art.5 dello Statuto e del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari:

Vengono riconosciute al personale tecnico-amministrativo componente i seggi elettorali suddetti e alla Commissione Elettorale Centrale, le seguenti indennità di disagio:

- **Euro 413,16** complessivi, per elezione, (al netto degli oneri a carico del datore di lavoro e al lordo degli oneri a carico del dipendente) per ciascuna unità di personale tecnico-amministrativo componente della **Commissione Elettorale Centrale;**
- **Euro 98,13** complessivi, per elezione, (al netto degli oneri a carico del datore di lavoro ed al lordo degli oneri a carico del dipendente) per ciascuna unità di personale tecnico-amministrativo componente dei seggi elettorali in qualità di **segretario e di scrutatore**, importo commisurato circa al 50% del compenso erogato ai segretari e scrutatori nelle elezioni politiche; **Euro 15,49** aggiuntivi, per elezione, (al netto degli oneri a carico del datore di lavoro e al lordo degli oneri a carico del dipendente), da corrispondere al personale tecnico-amministrativo componente dei seggi elettorali, per ciascuna delle votazioni bandite nelle giornate previste;

- **Euro123,95** complessivi, per elezione, (al netto degli oneri a carico del datore di lavoro ed al lordo degli oneri a carico del dipendente) per ciascuna unità di personale tecnico-amministrativo componente dei seggi elettorali in qualità di **Presidente**, importo commisurato circa al 50% del compenso erogato ai Presidenti dei seggi nelle elezioni politiche; **Euro 15,49** aggiuntivi, per elezione, (al netto degli oneri a carico del datore di lavoro e al lordo degli oneri a carico del dipendente), da corrispondere al personale tecnico-amministrativo componente dei seggi elettorali, per ciascuna delle votazioni bandite nelle giornate previste.

2) Indennità di rischio da laboratorio:

Nelle more dell'adozione, con successivo accordo, di una nuova disciplina per l'attribuzione di detta indennità verranno applicati i criteri di cui al contratto integrativo del 7.5.2002.

3) Indennità di cura e governo degli animali:

Viene riconosciuta a favore del personale che si occupa in modo continuativo della cura e governo degli animali.

Gli aventi diritto sono coloro che operano attivamente all'interno degli Stabulari di Ateneo e l'individuazione è effettuata del Responsabile della Struttura.

L'importo erogato è fissato pari a **300 Euro lordi per il periodo di un anno**.

L'indennità può essere revocata con provvedimento del Direttore Amministrativo, con effetto a decorrere dal mese successivo al provvedimento, nei confronti del personale che abbia dato luogo a disservizi. Il provvedimento è adottato su proposta del Responsabile della Struttura, con l'osservanza del contraddittorio nei confronti dell'interessato, previa informazione alla RSU ed alle Organizzazioni Sindacali.

4) Indennità di front office

Viene riconosciuta l'indennità in argomento al personale che, risultando impegnato nell'attività di ricevimento, informazione, orientamento ed assistenza agli studenti, svolge non meno di 9 ore settimanali di front office, con le seguenti modalità:

- al personale che svolge la propria attività nell'Ufficio Esami di Stato, Ufficio Orientamento agli Studi, Ufficio 150 ore, Ufficio Benefici, Ufficio Rapporti Internazionali, verrà corrisposta, per i giorni di effettiva presenza, una indennità giornaliera pari ad **euro 2,5**;
- al personale che svolge la propria attività nelle Segreterie Studenti, tenuto conto del maggior disagio connesso all'entità dell'affluenza studentesca più elevata, verrà corrisposta, per i giorni di effettiva presenza, una indennità giornaliera pari ad **euro 4**.

Nel computo della durata del front office si tiene conto dell'orario di apertura al pubblico dello sportello e dell'orario di ricevimento telefonico.

L'indennità è erogata annualmente ed è cumulabile con altre voci del trattamento accessorio.

L'individuazione degli aventi diritto avviene su indicazione del Responsabile del Servizio che può modificare gli aventi diritto in relazione alle mansioni effettivamente svolte dal personale .

5) Indennità di guida:

da riconoscere per attività di servizio svolta fuori e all'interno della provincia ed esclusivamente a coloro che in maniera continuativa e principale svolgono mansioni di autista, nonché per l'unità di personale addetta al servizio di posta interna: **euro 0,08** per Km. percorso;

In merito alle sottoindicate indennità, si premette che:

- per orario di servizio si intende la ripartizione costante nella settimana dell'orario di lavoro comunicato ufficialmente ai competenti uffici dell'Amministrazione Centrale;
- per turno si intende la rotazione ciclica dei dipendenti in prestabilite articolazioni di orario di lavoro;
- per servizio notturno si deve intendere, pertanto, lo svolgimento, nell'ambito dell'orario di servizio, dell'attività lavorativa nella fascia fra le ore 22 e le ore 6.

6) Indennità di servizio notturno e di turno notturno nella misura di **Euro 15,49** per ogni servizio o turno svolto e per un massimo di 15 turni al mese.

7) Indennità di servizio festivo e di turno festivo nella misura di **Euro 15,49** a giornata.

- il **servizio festivo** dà diritto alla relativa indennità solo se è di almeno **due ore**.
- il **turno festivo** dà diritto alla relativa indennità solo se è di almeno **quattro ore**.

Il servizio o il turno festivo si possono avere in Strutture che erogano Servizi pubblici essenziali (individuati nella regolamentazione decentrata relativa al diritto di sciopero).

8) Indennità di servizio di turno pomeridiano nella misura di **Euro 6,20** per ogni turno e per un massimo di 15 turni al mese; detta indennità viene corrisposta anche nel caso in cui il turno cada di sabato mattina;

9) Indennità per chiamate di emergenza, ossia di chiamate di pronto intervento volte alla salvaguardia di attrezzature o impianti, nella misura di **Euro 15,49** a chiamata, oltre al pagamento del lavoro straordinario per le ore effettivamente svolte;

10) Indennità ai componenti delle Commissioni di seggio per il reclutamento dei professori e ricercatori.

Vengono riconosciuti compensi pari ad **Euro 41,31** lordi al giorno per il **Presidente** ed ad **Euro 33,57** lordi al giorno per i **componenti** delle Commissioni di seggio per il reclutamento dei professori e ricercatori

universitari.

11) Indennità da corrispondere agli addetti locali per la prevenzione e ai Referenti locali per le attività di pertinenza del Servizio Tecnico.

*Viene riconosciuta, a decorrere dall'anno 2004, a ciascun addetto/referente una indennità annua pari al prodotto tra **Euro 309,87** (Lit.600.000) unitari e il "fattore di complessità" previsto per la corrispondente Struttura, così come indicato nel regolamento per l'individuazione e la designazione degli addetti locali per la prevenzione e referenti locali per le attività di pertinenza del Servizio Tecnico.*

• **Progetti finalizzati**

L'istituto in argomento è disciplinato dai contratti integrativi del 31.5.2001 e del 7.5.2002, modificati dal Capo 2 del Contratto integrativo del 17.5.2004 e del 22.7.2005.

- Le parti si riservano di concordare in successivi incontri la disciplina normativa degli istituti del salario accessorio non previsti dal presente contratto integrativo.

CAPO 4

Norma transitoria per il personale convenzionato con l'Azienda Ospedaliera

Nelle more dell'adozione, da parte dell'Azienda Ospedaliera integrata con l'Ateneo e da parte di questa Università, di atti applicativi di quanto dispone il CCCNL 27.1.2005, agli artt. 28, 29 e 30, i compensi previsti dal presente contratto integrativo verranno erogati, seppure in via transitoria, anche al personale convenzionato con l'Azienda Ospedaliero-Universitaria, a titolo di mera anticipazione.

Detti compensi, a regime, dovranno essere finanziati dall'Azienda e regolamentati nel rispetto di detti articoli contrattuali.

CAPO 5

Condizione di efficacia del presente contratto integrativo

Il presente contratto integrativo assumerà efficacia dalla conclusione positiva del procedimento previsto dall'art.3 – comma 3 – del CCNL 27.1.2005, nonché dal comma 196 dell'art.1 della Legge 23 dicembre 2005, n.266.

DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA

Prof. Roberto ANDREOLI__f.to Roberto Andreoli_____

Dott. Stefano RONCHETTI__f.to Stefano Ronchetti_____

DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE

R.S.U.__f.to_Palumbo Luigia Stefania

____f.to Luigi Cafarelli_____

____f.to Troiano Leonarda_____

____f.to Rebecchi Barbara_____

____f.to Buonanno Fulvio A._____

____f.to Caludio Botti_____

F.L.C.-C.G.I.L. __f.to Gian Luca Tosetto__

C.I.S.L. – Università _f.to Visco Luigi (20.10.2006)

U.I.L. – P.A. __f.to Sergi Santo_____

S.N.A.L.S. - Conf.S.A.L. _f.to Martino Antonio_

C.S.A. di Cisl – Università _____